

## **Applicazione del regolamento CPR (UE) 305/2011 in apparecchi di illuminazione e in cavi utilizzati in apparecchi illuminazione**

### **1. Campo di applicazione del regolamento prodotti da costruzione CPR (UE) 305/2011**

Il regolamento (UE) 305/2011 stabilisce disposizioni vincolanti per i "prodotti da costruzione".

Secondo l'articolo 2, con il termine "prodotto da costruzione" si intende "qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse". Per "opere di costruzione" si intendono gli edifici e le opere di ingegneria civile.

Questo termine include, in linea di principio, oltre agli elementi strutturali dell'edificio e gli elementi fissi, e quindi permanentemente posati nelle opere di costruzione, altri prodotti elettrici installati in modo permanente. Tuttavia, il regolamento CPR contiene una caratteristica speciale rispetto ad altre disposizioni della legge di armonizzazione dell'UE: prevede che i fabbricanti (e gli altri operatori economici) soddisfino agli obblighi previsti, solo se esiste una Norma Europea armonizzata pertinente al prodotto. Ai sensi dell'articolo 17, il campo di applicabilità del regolamento CPR non è determinato direttamente dal regolamento stesso, ma dal campo di applicazione delle Norme Armonizzate in vigore.

Di contro, ci sono prodotti che, a causa della loro installazione permanente negli edifici, dovrebbero essere considerati come "prodotti da costruzione" ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CPR, ma che non rientrano nel campo di applicazione proprio perché non vi è alcuna Norma Armonizzata ai sensi del CPR.

È irrilevante se tali prodotti possono essere soggetti ad altre norme armonizzate ai sensi di altre normative dell'UE, come la Direttiva sulla bassa tensione LVD (2014/35/UE).

Questo è quasi sempre il caso per i prodotti di installazione elettrica e gli apparecchi elettrici installati permanentemente nell'edificio.

### **2 Regolamento CPR per i cavi**

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, della norma EN 50575 - Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio, ha ottenuto status di norma armonizzata ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) (UE) 305/2011. Cavi e conduttori che sono collocati permanentemente come prodotti da costruzione nell'edificio, devono quindi soddisfare i requisiti tecnici e formali del regolamento CPR sulla base di questa normativa. Tuttavia, ci sono notevoli incertezze nel mercato su come trattare i prodotti che contengono cavi o fili, come parte componenti come ad esempio i prodotti di illuminazione

### 3. Conseguenze per i prodotti finiti

Da un lato, cavi e conduttori vengono consegnati non assemblati come prodotti nei cantieri e installati permanentemente nelle strutture. In questa forma, di solito rientrano nella norma armonizzata EN 50575 e anche come prodotto da costruzione. Ne consegue che il fabbricante, all'atto dell'immissione sul mercato deve redigere la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE, accompagnata da informazioni supplementari in conformità al presente regolamento, deve essere fornita.

Di contro, questi cavi e conduttori sono incorporati anche in altri prodotti come componenti o parti di essi. Il produttore del prodotto finito (es. apparecchio di illuminazione), immette quindi sul mercato un prodotto nuovo e completo che non è più considerato un cavo o un conduttore nel senso della norma EN 50575. Poiché questi prodotti non rientrano né nell'ambito di applicazione della norma EN 50575 né in altre norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE ai sensi del regolamento CPR, la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE come prodotto da costruzione non sono applicabili.

Ciò vale anche se i prodotti finiti sono "installati permanentemente in edifici o parti di essi".

### 4. Conclusione

Sulla base di quanto sopra indicato si può quindi affermare che:

- apparecchi di illuminazione: gli apparecchi di illuminazione non sono considerati prodotti da costruzione. Al di là della definizione di prodotto da costruzione, non esistono Norme armonizzate per la marcatura CE degli apparecchi di illuminazione ai fini del regolamento CPR.
- la sicurezza degli apparecchi di illuminazione va quindi valutata unicamente con riferimento alla direttiva BT ed ai requisiti di sicurezza ivi previsti;
- in tale contesto, le norme armonizzate per la direttiva BT, la cui applicazione fa presumere il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva, non prevedono l'uso di cavi CPR negli apparecchi di illuminazione.

#### **Disclaimer**

*ASSIL (Associazione Nazionale Produttori Illuminazione), benché abbia curato con la massima attenzione la redazione del documento, declina ogni responsabilità per possibili errori o omissioni e per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni ivi contenute.*